

FABBISOGNO BASE TRIENNIO 2014 – 2015 – 2016

Il sanitario dovrà acquisire un totale di 150 crediti nel triennio.

L'accordo **Stato-Regioni del 19 aprile 2012** aveva stabilito per ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell'obbligo formativo annuo (min 25 max 75). Tali vincoli sono stati superati dalla Delibera CNFC del 7 luglio 2016 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Pertanto viene data la **possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile senza l'obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali;**

Anche per questo triennio sono previste le stesse riduzioni introdotte nel precedente, pertanto se nel triennio precedente è stato assolto l'obbligo vengono riconosciute delle riduzioni sino a 45 crediti ecm.

Per i professionisti sanitari con l'obbligo di iscrizione ad un Ordine, **l'impegno formativo decorre dall'anno successivo all'iscrizione all'Ordine stesso.**

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il **medico pensionato** iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, seppur iscritti all'Albo professionale, che non svolgono la professione, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario è l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, anche se per l'esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI

Nel corso del Convegno Nazionale FNOMCeO 6-7.12.2013 sono state evidenziate le seguenti modalità di acquisizione crediti:

1. Formazione Residenziale
2. FAD (Formazione a distanza)
3. Blended
4. Formazione sul campo
5. Autoformazione
6. Pubblicazione di articoli scientifici/capitoli di libri
7. tutorato
8. Conferenze/docenze
9. Attività svolte all'estero

Mentre per gli Odontoiatri esiste un'unica disciplina, appunto l'Odontoiatria, per i Medici Chirurghi esistono 68 discipline. E' importante sapere che la disciplina non corrisponde alla specializzazione, bensì all'attività effettivamente esercitata.

infatti è importante che il professionista comunichi ai provider, all'atto dell'iscrizione ai corsi, la disciplina svolta per la quale intende acquisire i crediti.

ad es. i medici competenti iscrivendosi ad un corso accreditato per medicina del lavoro, devono indicare nella disciplina, anche se non sono specialisti, la voce "medicina del lavoro".

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.: D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (FAQ AGE.NA.S.)

L'obiettivo formativo nazionale di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell'attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell'evento e nel programma dei lavori.

DIFFERENZA FRA SPECIALIZZAZIONE E DISCIPLINA

Un medico può ben essere specialista in una certa branca, ma esercitare concretamente la professione in un'altra disciplina. Ad esempio, il medico di medicina generale può ben essere anche specialista in una determinata branca, ma se di fatto il suo lavoro consiste nella medicina generale, ecco che quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata (ossia, in questo caso "Medicina Generale") essendo irrilevante l'eventuale specializzazione non esercitata.

Allo stesso modo, il medico che è in possesso di più specializzazioni, ma di fatto esercita una ben determinata disciplina, quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata, non potendosi riconoscere crediti contemporaneamente per due diverse discipline per lo stesso evento formativo. In buona sostanza: la specializzazione è il titolo accademico; la disciplina è il settore della medicina nel quale concretamente si lavora. Queste due cose possono coincidere (e allora non sorgono problemi) o possono differire (e allora, ai fini del dossier formativo, ciò che conta è la disciplina concreta e non la specializzazione posseduta).

SVOLGIMENTO DI DUE DIVERSE DISCIPLINE MEDICHE

Può anche accadere che il medico eserciti contemporaneamente due diverse discipline mediche. Ad esempio essere medico di medicina generale e lavorare come cardiologo libero professionista. Oppure essere specialista anestesista e lavorare come medico agopuntore libero professionista. Ebbene in questi casi vale il principio di "attività prevalente" nel senso che deve essere individuata l'attività, fra le due, che impegna maggiormente l'attività professionale. Il medico, quindi, dovrà orientare la propria formazione principalmente e prevalentemente verso l'attività principale esercitata e quindi, se si esercitano due diverse discipline mediche, la formazione ECM dovrà riguardare entrambe le discipline, nel rispetto del principio di prevalenza.

TUTORAGGIO INDIVIDUALE E DOCENZA

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge, e ai liberi professionisti e professionisti convenzionati che svolgono attività di tutoraggio in formazione accreditata ECM, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio (Mese = periodo non inferiore a 16 giorni anche non continuativo e cumulabile). I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, **non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale** al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni previste.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la Formazione Sul Campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria ed a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la medesima attività: può però scegliere quelli più convenienti per lui.

FORMAZIONE A DISTANZA

Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. (Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)

Per la Formazione a Distanza (FAD), non sarà più possibile effettuare un numero "illimitato" di tentativi del test di valutazione dell'apprendimento: è stato infatti stabilito un limite massimo di ripetizioni della prova di verifica di 5 possibilità. (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

CREDITI PER AUTOFORMAZIONE

Acquisibili nel limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio: 1 credito ogni ora di formazione);

(Es. obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15; obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5)

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:

- Attività di studio di riviste scientifiche
- Lettura capitoli di libri e di monografie

Entrambe le attività sono prive di test di valutazione

CREDITI PER PUBBLICAZIONI

I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile collegarsi al sito del Co.Ge.A.P.S. e compilare l'apposita autocertificazione, oppure inviare all'indirizzo e-mail ecm@cogeaps.it un'autocertificazione utilizzando lo schema riportato in calce al presente Vademecum, contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).

La Segreteria Co.Ge.A.P.S. provvederà ad inserire i dati ed a notificare l'avvenuta registrazione al professionista interessato.

L'attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire, secondo la seguente tabella:

CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX;

primo nome 3.0 crediti; altro nome 1.0 credito;

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI;

primo nome 1.0 credito; altro nome 0.5 credito;

CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE;

primo nome 2.0 crediti; altro nome 1.0 credito.

CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

Sono riconosciuti crediti nella misura del 50% dell'obbligo formativo triennale (75 su 150). Se la formazione supera le 50 ore viene considerato un limite di 50 crediti riconosciuti nella misura del

50% dei crediti dell'evento accreditato all'estero (Esempio: 50 ore di formazione all'estero = 25 crediti ECM);

Qualora esistano accordi tra regioni transfrontaliere per il reciproco riconoscimento dei crediti, regolarmente registrati presso le rispettive Commissioni Regionali, i crediti conseguiti all'estero sono riconosciuti interamente e non abbattuti del 50%, fino ad un limite di 50 crediti;

Per l'evento accreditato all'estero che superi i 50 crediti formativi vengono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Il professionista, ultimata la frequenza all'estero, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento al COGEAPS che, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà ad inserire i crediti in anagrafica, secondo i criteri sopra descritti.

CREDITI PER MEDICI RESIDENTI ALL'ESTERO O CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE ALL'ESTERO MA SONO ISCRITTI AD UN ORDINE DEI MEDICI ITALIANO

La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito alla posizione dei medici e degli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all'estero, ribadendo che l'obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.

Quindi se il medico o l'odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l'obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all'estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell'anagrafica del Cogeaps secondo le regole previste.

Non sono previsti esoneri o esenzioni per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.

MEDICI COMPETENTI

I "medici competenti" per lo svolgimento delle loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro", riservando il restante 30% ad altre discipline.

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.